

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

IL PRESIDENTE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTE** le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;
- VISTA** la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive integrazioni e modificazioni;
- VISTA** la legge regionale la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e integrazioni, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali, Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- VISTO** il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n. 9, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della l.r 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3", pubblicato nella G.U.R.S., parte I, n. 25 del 01/06/2022;
- VISTO** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in materia ambientale" e, in particolare, gli articoli 147 e segg. in materia di servizio idrico integrato;
- VISTA** la legge regionale 11 agosto 2015 n. 19, recante "Disciplina in materia di risorse idriche";
- VISTI** gli adempimenti prescritti, dal citato D.Lgs. n. 152/2006, a carico degli Enti di Governo degli ambiti territoriali ottimali al fine di garantire il conseguimento del principio di unicità della gestione all'intero ambito territoriale ottimale e, segnatamente, la redazione/adozione del Piano d'ambito (art.149), la scelta della forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo ed il conseguente affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica (art. 149-bis);
- CONSIDERATO** che è divenuta condizione imprescindibile, per i finanziamenti nel settore del servizio idrico integrato per il periodo 2021-2027, "che il servizio idrico integrato sia a regime e che sia stato affidato nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente" (v. nota prot. n. 16395 dell'8 agosto 2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, inoltrata alle ATI dal Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti con nota prot. n.38694 del 23 settembre 2019);
- VISTO** il più recente art. 14 del D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito in L. 21 settembre 2022, n. 142, che, al primo comma, dispone che *Gli enti di governo dell'ambito che non abbiano ancora provveduto all'affidamento del servizio idrico integrato in osservanza di quanto previsto dall'articolo 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adottano gli atti di competenza entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.*";
- VISTO** che detto Decreto Legge n. 115/2022 è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.R.I. n. 185 del 9 agosto 2022 e che, pertanto il termine di

scadenza, sancito per gli adempimenti di legge a carico degli Enti di Governo, è venuto a scadere;

VISTO che l'art. 14, D.L. n. 115/22, al secondo ed al quarto comma, prevede rispettivamente che "2. *Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui al comma 1, il Presidente della Regione esercita, dandone comunicazione al Ministro della transizione ecologica e all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, affidando il servizio idrico integrato entro sessanta giorni.* e che "4. *Qualora il Presidente della Regione non provveda nei termini stabiliti dal comma 2, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, assegna al Presidente della Regione un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della transizione ecologica, sentita la Regione interessata, il Consiglio dei ministri adotta i provvedimenti necessari (...)*";

VISTO infine che, quanto agli oneri finanziari derivanti dai richiamati interventi sostitutivi, l'art. 14, D.L. cit. prevede al quinto comma che *Gli oneri derivanti dall'affidamento di cui al comma 4, qualora non coperti da entrate tariffarie e da altri contributi pubblici, sono posti a carico degli enti inadempienti, che provvedono prioritariamente al soddisfacimento dei crediti nei confronti della società affidataria del servizio idrico integrato, mediante risorse indisponibili fino al completo soddisfacimento dei predetti crediti, che non possono formare oggetto di azioni da parte di creditori diversi dalla società affidataria. Gli enti locali proprietari delle infrastrutture idriche garantiscono il debito residuo fino all'individuazione del nuovo soggetto gestore. Il nuovo soggetto gestore assume, senza liberazione del debitore originario, l'eventuale debito residuo nei confronti della società uscente*";

CONSIDERATO che, rispetto alle finalità ordinarie già sopra esposte, correlate al conseguimento del principio di unicità della gestione all'intero ambito territoriale ottimale, l'art. 14, D.L. n. 115/22 si contraddistingue per l'ulteriore improcrastinabile finalità di assicurare l'allocazione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) in capo a soggetti tecnologicamente qualificati, in grado di programmare e realizzare gli interventi necessari, quali i gestori unici dell'ambito territoriale ottimale, come ben si evince dal sesto ed ultimo comma del medesimo articolo che dispone che *Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), si applica l'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.*";

VISTA l'istruttoria condotta dal Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti che, come comunicato nella nota prot. n. 40701 dell'11 novembre 2022, ha specificamente censito le attività poste in essere dalle Assemblee Territoriali Idriche dell'Isola, chiedendo a ciascuna di esse, di *"aggiornare una scheda inserendo le attività poste in essere a tutto il 31/10/2022, con particolare riguardo agli adempimenti dettati dall'art. 14 del D.L. n. 115 del 9 agosto 2022, indicando altresì le ulteriori attività che si prevedeva potessero essere concretizzate, ai fini del raggiungimento di quanto richiesto dal richiamato art. 14, entro il successivo 07/11/2022"*;

VISTA la nota dell'ATI di Ragusa protocollo 800/ATIR del 22 dicembre 2022 dalla quale si deduce che a quella data, come per altro confermato nella riunione del 27 dicembre

segue D.P. 502

2022 svoltasi presso l'Assessorato regionale Energia e Servizi di pubblica utilità, da parte dell'ATI sono state poste in essere le azioni per l'individuazione del gestore unico nella società in house providing "Hiblea acque spa" con successivo affidamento del Servizio Idrico Integrato allo stesso;

CONSIDERATO che con successiva mail è stata inviata ulteriore documentazione, come richiesto nel corso della riunione del 27 dicembre 2022, che dalla stessa si riscontra l'esistenza di un procedimento giudiziario in atto presso il TAR di Catania proposto dalla società IRETI in data 29 agosto 2022, cui segue ulteriore ricorso presso il medesimo Tribunale per motivi aggiuntivi presentato il 17 novembre 2022;

TENUTO CONTO che la presenza del predetto ricorso e l'alea legata all'esito dello stesso che potrebbe modificare l'attuale status quo relativamente all'individuazione del soggetto gestore ed al relativo affidamento, con consequenziale caducazione degli atti ad oggi approvati dall'ATI e riportando in essere le condizioni di cui all'art.14 del D.L. 155/22;

CONSIDERATO che la previsione di cui all'art. 14, D.L. n. 155/22 cit., è perentoria, derivando dalla medesima l'obbligatoria attivazione dei poteri sostitutivi da parte del Presidente della Regione, pena l'attivazione dei medesimi poteri da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Transizione ecologica (ora MASE) di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, previa diffida di trenta giorni al Presidente della Regione medesimo;

RITENUTO in ogni caso di primaria importanza assicurare a questa Regione le risorse idonee all'adeguamento delle infrastrutture del servizio idrico integrato, settore essenziale che coinvolge beni primari quali la salute collettività e la tutela dell'ambiente;

RITENUTO che l'attivazione dei predetti poteri sostitutivi realizzi, come esplicitato nella rubrica del medesimo articolo, un "*Rafforzamento della governance della gestione del servizio idrico integrato*";

VALUTATO quindi che la nomina di un Commissario ex art. 14, D.L. n. 115/22 vada al contempo inquadrata nell'ottica di creare un asse virtuoso con questa Regione, la cui azione si avvierebbe solo a seguito dell'esito non favorevole del procedimento giudiziario in corso, dando ottemperanza alla normativa nazionale in modo da accelerare i percorsi attuativi della legge, così come d'altronde imposto dalla richiamata normativa, rafforzando le capacità dei soggetti istituzionali del servizio idrico al fine di assicurare, nei pertinenti territori, la realizzazione delle misure infrastrutturali individuate nel PNRR;

RITENUTO pertanto di dovere procedere all'individuazione di un soggetto qualificato e dotato di esperienza professionale, cui conferire l'incarico di Commissario finalizzato a porre in essere ogni adempimento necessario e/o utile all'affidamento del servizio idrico integrato in osservanza di quanto previsto dall'art. 149 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come prescritto dall'art. 14, D.L. n. 115/2022;

VISTO il *curriculum vitae* del dott. ROSARIA BORRESI, CAPO DI CABINETTO ASSTO ENERGIA;

VISTO che il il dott. ROSARIA BORRESI ha reso la dichiarazione sull'insussistenza di cause di incompatibilità e di inconfiribilità ai sensi del D.Lgs. n.33/2013,

su proposta dell'Assessore regionale per l'Energia e i Servizi di Pubblica Utilità

DECRETA

Art. 1

1. Alla luce delle premesse, costituenti parte integrante del presente provvedimento, in attuazione di quanto previsto dall'art. 14 del D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito in L. 21 settembre 2022, n. 142, il/la Dott./Dott.ssa Rosaria BARRESI è nominato/a Commissario presso l'Assemblea Territoriale Idrica di Ragusa (ATI) con il compito di provvedere in via sostitutiva a tutti gli adempimenti propedeutici e consequenziali all'affidamento del servizio idrico integrato, in osservanza di quanto previsto all'art. 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e all'avvio della piena operatività del gestore unico d'ambito affidatario.
2. L'attività del Commissario sarà posta in essere nel pieno rispetto della normativa vigente e, segnatamente, del D.Lgs. n. 152/2006, del D.lgs. n. 50/2016 e delle deliberazioni e dei provvedimenti di competenza dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ai sensi del D.P.C.M. 20 luglio 2012.
3. Le spese correlate all'intervento sostitutivo di cui al presente decreto sono poste a carico dell'ente inadempiente, ai sensi dell'art. 14, comma 2, D.L. n. 115/2022, fermo restando quanto previsto al comma 5 della medesima disposizione.

Art. 2

1. Al Commissario per l'espletamento delle attività di individuazione della forma di gestione del servizio idrico integrato indicando la scelta effettuata e il relativo atto, indicata come fase 1, spetta l'indennità di carica e responsabilità determinata con D.A. n. 40 del 08.06.2012, Tab.3, dell'Assessore regionale delle Autonomie locali e della Funzione Pubblica, nonché il rimborso delle spese sostenute, il cui onere complessivo sarà posto, nel rispetto dell'art.14 D.L. n.115/2022 a carico dell'ATI inadempiente
2. Con successivo atto verranno determinati i compensi spettanti al Commissario legati all'espletamento della successiva fase 2 comprendente le attività di affidamento al Gestore Unico in conformità a quanto stabilito dall'articolo 149-bis del D.Lgs. 152/2006 codice dell'ambiente, le consegne di tutte le gestioni dei comuni ricadenti nell'ambito con specifica dei comuni non compresi e delle relative motivazioni, presenze nell'ATO di gestioni separate ai sensi della lettera a) o b) del comma 2 bis dell'articolo 147 del D.Lgs. 152/2006 codice dell'ambiente.

Art. 3

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale della Presidenza in ossequio all'art.68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dall'art.98, comma 6, della l.r. n. 9 del 7 maggio 2015.
2. L'ATI di Ragusa provvederà a notificare il presente decreto a tutti i Comuni dell'ambito territoriale di riferimento, nonché alla pubblicazione dello stesso sul proprio sito istituzionale.
3. Del presente decreto verrà data comunicazione al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA).

L'ASSESSORE

Di Mauro



IL PRESIDENTE
Schifani

